

ATTENZIONE !!

Vi comunichiamo le nostre nuove coordinate bancarie:

**B.CA POPOLARE DI CIVIDALE – F.LE DI FELETTO
UMBERTO**

IBAN: IT 19 R 05484 64300 033570424527

Nuovi termini di sospensione feriale per i procedimenti amministrativi

Come noto, nel periodo estivo opera la c.d. "sospensione feriale" dei termini relativi ai procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria. Detto periodo, per effetto dell'approvazione della Riforma della giustizia civile, è stato modificato a decorrere dal 2015, prevedendo una riduzione dello stesso.

PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE: NOVITÀ DAL 2015

Come accennato, per effetto delle novità introdotte, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. In particolare, "a decorrere dall'anno 2015", il periodo di sospensione feriale, precedentemente fissato dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, ha una durata di 31 giorni in luogo dei precedenti 46 giorni. A seguito della riduzione, si determina

quindi un'anticipazione di 15 giorni delle scadenze connesse agli adempimenti che cadono in detto periodo.

Per effetto del "nuovo" periodo di sospensione:

- i termini decorrenti prima del 1° agosto 2015 si interrompono, per riprendere il 1° settembre 2015;
- il decorso dei termini avente inizio nel periodo 1° agosto 2015 – 31 agosto 2015 si realizza, di fatto, dal 1° settembre 2015.

La sospensione opera relativamente a tutti i termini previsti nel processo tributario ed a quelli che ad essi rinviano, ossia proposizione del ricorso, presentazione dell'istanza di reclamo / mediazione, costituzione in giudizio, deposito di memorie e documenti, proposizione dell'appello, definizione in via breve e accertamento con adesione. La sospensione feriale non opera relativamente ai termini aventi "natura" amministrativa (ad

esempio, termine per la comunicazione di adesione ai PVC, termini relativi alle fasi precedenti il contenzioso diversi da quelli sopra indicati), né per le controversie di lavoro. Per individuare la scadenza dei termini processuali, oltre al periodo di sospensione feriale è necessario considerare che,

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, qualora gli stessi cadano di sabato o in un giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si evidenzia che la festività del Santo patrono non costituisce giorno festivo ai fini della proroga al primo giorno non festivo successivo.

Compensazioni di imposte con crediti verso la Pubblica Amministrazione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 luglio 2015 che stabilisce, confermando quelle valide per il 2014, le modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione". Viene dunque stabilito che anche per l'anno 2015, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014, valgono per le imprese ed i professionisti titolari di crediti non prescritti nei confronti della pubblica amministrazione le stesse regole di compensazione applicate nel 2014. Se una impresa ha effettuato dei lavori per conto di una Pubblica amministrazione e non ha ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata, può utilizzare quel credito commerciale per pagare i debiti oggetto di cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014. Per poter procedere è indispensabile che l'amministrazione interessata, cioè quella per cui è stato effettuato il lavoro o prestato il servizio, certifichi il credito.

Per richiedere la certificazione è disponibile la piattaforma informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La compensazione può essere effettuata tra crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti e debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto di: cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell'Inps. Modalità di compensazione: Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell'attestazione di pagamento. In fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, si dovranno indicare gli importi che si intendono estinguere.

Studi di Settore per la selezione e non come strumento accertativo

Con una risposta ad question time in commissione Finanze alla Camera, il Mef è intervenuto in materia di studi di settore. Nell'interrogazione è stato rilevato che la fortissima riduzione dei correttivi anticrisi applicabili sull'annualità 2014, rispetto a quelli in vigore al 2013, sta comportando un aumento dei soggetti non congrui, con un aumento dei controlli non motivato, visto il perdurare della crisi per molti settori. Il Mef ha evidenziato che il criterio di elaborazione dei nuovi correttivi valevoli per il 2015 rispetto a quelli precedenti si basa non più sulla riduzione dei costi

variabili, ma sull'analisi dell'efficienza produttiva dell'impresa. Secondo il Mef, quindi, solo a consuntivo la commissione degli esperti potrà misurare la reale capacità dei correttivi 2014 di misurare l'effetto crisi.

Inoltre, in continuità con quanto già precisato dalla Agenzia delle Entrate, il Mef ha confermato che gli studi di settore saranno maggiormente impiegati come strumento di selezione del contribuente per l'ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento accertativo diretto

Studi di Settore - Regime premiale

A favore delle imprese che risultano "virtuose" rispetto agli studi di settore è previsto un particolare regime premiale che consiste nel riconoscimento di una serie di benefici sul piano accertativo.

Con uno specifico Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli studi di settore interessati per il 2014 da tale regime. Il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve applicare uno degli studi di settore ammessi al regime e soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere congruo, ossia aver dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi/compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;

2. essere coerente agli indicatori previsti dai Decreti di approvazione degli studi di settore.
3. aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Il regime premiale comporta i seguenti benefici: a) preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; b) riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell'attività di accertamento; c) possibilità di "subire" l'accertamento sintetico (c.d. redditometro) solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato (anziché 1/5). L'aumento della "franchigia" da 1/5 a 1/3 non trova applicazione nei confronti dei soci di società trasparenti (snc, sas, ecc.)

Visita il nostro sito www.servizi.imprese.ud.it

Troverai tutti gli approfondimenti, le informazioni sui servizi, le attività della società, news, le circolari sulle problematiche che interessano le imprese